

TRIBUNALE DI ROMA



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Roma, Prima Sezione civile,
così composta:

Dott. Corrado Maffei, Presidente relatore,
Dott. Roberto Cimorelli Belfiore, Consigliere,
Dott. Raffaella Tronci, Consigliere

ha emesso, in camera di consiglio, la seguente

Sentenza

nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 4299/2009 RG, posta in decisione all'udienza collegiale del 30 ottobre 2013 e vertente

tra

1) Nuova Iniziativa Editoriale spa, in persona del legale rappresentante; 2) Padellaro Antonio; 3) Travaglio Marco, tutti elettivamente domiciliati in Roma, Via S. Marcello Pistoiese 73/75 presso lo studio del procuratore Avv. Paola Fiecchi che li rappresenta e difende – anche disgiuntamente – con l'Avv. Giuseppe Macciotta del Foro di Cagliari, per procura margine dell'atto di appello - Appellanti - P.I. - 13199630156 - 3) C.F. - TRVTRC64R13L219G

e

Petruni Susanna, elettivamente domiciliata in Roma, Lungotevere Prati 22 presso lo studio dell'Avv. Silvia Mucciante che la rappresenta e difende per procura in calce alla copia notificata dell'atto di appello – Appellata- Appellante incidentale- C.F. - PTRSN6135845014
Oggetto: Risarcimento danni da diffamazione a mezzo stampa.

Conclusioni delle parti: come in atti.

Svolgimento del processo.

Con sentenza n. 16178 del 29 luglio 2008, il Tribunale di Roma accoglieva in parte la domanda di risarcimento danni da diffamazione a mezzo stampa (in relazione all'articolo pubblicato il 13 marzo 2006 dal quotidiano "L'Unità", nella rubrica "Bananas", a firma di Marco Travaglio ed intitolato "Ottimo l'arbitraggio") proposta dalla giornalista televisiva Susanna Petruni nei confronti

dell'Editore del giornale (Spa Nuova Iniziativa editoriale), del direttore responsabile Antonio Padellaro e dell'autore dell'articolo, Marco Travaglio, e, per l'effetto, condannava costoro, in solido, a pagare, in favore dell'attrice, a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali, la complessiva somma di € 10.000,00 oltre interessi dalla pubblicazione della sentenza stessa e spese processuali, nonché il solo Travaglio a corrispondere alla Petruni la ulteriore somma di € 1.000,00 a titolo di riparazione pecuniaria ex art. 12 L.n. 47/1948.

Detta decisione era impugnata, innanzi a questa Corte, dalla Nuova Iniziativa editoriale spa, dal Direttore Padellaro e dal giornalista Travaglio i quali – con atto notificato il 24 luglio 2009 a controparte – chiedevano il rigetto delle domande attrici.

Si costituiva la Petruni chiedendo il rigetto del gravame avversario e l'accoglimento della propria impugnazione incidentale, con conseguente condanna solidale di tutte le controparti al pagamento della maggiore somma di € 240.000,00, a titolo di risarcimento danni, nonché alle spese di pubblicazione dell'estratto della sentenza su due quotidiani a livello nazionale o regionale, con applicazione della riparazione pecuniaria ex art. 12 L. 47/1948 di € 10.000,00 non solo al giornalista Travaglio ma anche al Direttore Padellaro.

Rigettata dal Collegio – con ordinanza del 21 gennaio 2010- l'istanza di sospensiva degli appellanti, la causa era posta in decisione all'udienza del 30 ottobre 2013, con concessione dei termini ex artt. 190 e 352 cpc per il deposito di memorie conclusionali e di replica.

Motivi della decisione.

L'appello è fondato e deve essere accolto, con conseguente rigetto delle domande attrici.

In tale pronuncia resta assorbito il gravame incidentale sul "quantum", proposto da Susanna Petruni.

Ciò premesso, Marco Travaglio, nel suo articolo, ha criticato la forma ed il contenuto omissivo del servizio televisivo, trasmesso il 2 luglio 2003 dal TG 1, con cui l'inviata RAI Susanna Petruni, facendo il resoconto del discorso di quel giorno dell'allora Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi al Parlamento europeo, nulla aveva riferito sul violento scontro verbale che, nell'occasione, aveva opposto il premier italiano al parlamentare socialista tedesco Martin Schulz, definito "kapò", nonché sull'ulteriore affermazione di Berlusconi che aveva definito gli europarlamentari come "turisti della democrazia".

Ciò posto, il Tribunale, dopo avere dato giustamente atto che la critica del giornalista Travaglio non era "gratuita" - avendo la Petruni omesso di riferire nel suo servizio televisivo la parte più interessante dell'intervento di Silvio Berlusconi "che tanto scalpore aveva suscitato" - ha, invece, ritenuto "...diffamante l'affermazione dell'articolaista secondo cui la giornalista sarebbe stata, dopo il servizio, promossa a conduttrice quale fedele suddita alla corte di Mimun".



Tale pronunzia è stata censurata dagli appellanti i quali hanno contestato la natura diffamatoria del commento giornalistico, apparso sul quotidiano "L'Unità".

La censura coglie nel segno.

Come bene evidenziato a pp. 10/11 dell'atto di appello, Marco Travaglio, nel legittimo esercizio del diritto di critica giornalistica, ha espresso ironicamente il proprio biasimo per la successiva "promozione" (in senso atecnico) della Petruni alla conduzione del TG 1 delle ore 13,30 (di cui era allora Direttore Clemente J. Mimun) avvenuta il 26 gennaio 2004, a poca distanza temporale dalla messa in onda del discusso servizio televisivo del 2 luglio 2003.

Se tali sono le risultanze processuali, la definizione della Petruni quale "fedele suddita della corte di Mimun" è, a giudizio della Corte, espressione di critica vivace e pungente, ma che non travalica i limiti della continenza espositiva; quanto poi alla "promozione" (rectius, alla maggiore visibilità) dell'odierna appellata, assegnata alla conduzione del TG 1 delle ore 13,30, è convincimento del Collegio, dal testo e dal contesto dell'articolo, che il giornalista Travaglio non intendesse censurare la professionalità della conduttrice RAI, ma soltanto segnalare, sulla base di un obiettivo elemento di successione cronologica, la possibile causale di collegamento tra il contenuto del servizio televisivo del 2 luglio 2003 ed il passaggio, dopo pochi mesi, della Petruni alla conduzione del TG 1 delle ore 13,30.

Si è, quindi, in presenza dell'esimente della verità putativa, invocata a pp. 14/15 dell'atto di appello. Non si dimentichi, infatti, che il diritto di critica si esprime mediante un giudizio che, come tale, non può che essere soggettivo rispetto ai fatti, fermo restando che il fatto presupposto e criticato deve corrispondere a verità, sia pure non assoluta, ma ragionevolmente putativa per circostanza oggettiva (in termini, v. Cass. 7847/2011).

Resta, quindi, esclusa la sussistenza dell'illecito diffamatorio a mezzo stampa, a torto ravvisata dal Tribunale.

La sentenza impugnata deve, di conseguenza, essere riformata, con rigetto delle domande risarcitorie formulate nei confronti degli odierni appellanti.

La ragionevole disputabilità della controversia, dal punto di vista della percezione soggettiva dell'articolo, da parte della Petruni, costituisce giusto motivo per compensare interamente le spese di lite del doppio grado tra le parti.

PQM

La Corte, definitivamente pronunziando sulle impugnazioni proposte avverso la sentenza n. 16178/2008 del Tribunale di Roma, così provvede:

1) accoglie l'appello proposto da Nuova Iniziativa Editoriale spa, Padellaro Antonio e Travaglio Marco, in tale pronunzia restando assorbito il gravame incidentale di Petruni Susanna;



- 2) per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta le domande di Petruni Susanna;
- 3) compensa interamente le spese di lite del doppio grado tra le parti.

Roma 5 febbraio 2014.

Il Presidente estensore



1 FEB. 2014

